



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 08.11.2024;
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2025;

Municipio: Via Madre Maria Candida Casero n.2 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94035580136 | Part. Iva: 03571480130

Protocollo: protocollo@comune.lavallettabrianza.lc.it | Pec: comune.lavallettabrianza@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: <https://www.comune.lavallettabrianza.lc.it>



Sommario

TITOLO I.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Competenze	5
Art. 3 - Responsabilità	5
Art. 4 - Servizi cimiteriali	6
Art. 5 - Norme tecniche del cimitero	6
Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	6
Art. 7 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte.....	6
Art. 8 - Depositi di osservazione, obitorio e deposito mortuario	7
CAPO III - FERETRI.....	7
Art. 9 - Deposizione del cadavere nel feretro	7
Art. 10 - Bara per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	7
Art. 11- Piastrina di riconoscimento	8
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 12 - Trasporti funebri.....	8
Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 14 -Trasporti	8
Art. 15 - Norme generali per i trasporti.....	8
Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	8
Art. 17 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	9
Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero	9
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti	9
TITOLO II.....	10
CAPO I - CIMITERI	10
Art. 20 - Disposizioni generali.....	10
Art. 21- Vigilanza	10
Art. 22 - Ammissione nel cimitero	10



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Art. 23 - Orari di ammissione dei feretri, ceneri o resti	11
Art. 24 - Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri.....	11
Art. 25 - Tipologia di Sepolture.....	11
Art. 26 - Identificazione delle sepolture.....	11
Art. 27 - Giorni e orari di apertura del cimitero	12
Art. 28 - Disciplina dell'ingresso.....	12
Art. 29 - Divieti speciali.....	12
Art. 30 - Riti funebri.....	13
Art. 31 - Fiori e piante ornamentali	13
Art. 32 - Materiale ornamentale	13
CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
Art. 33 - Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione.....	14
Art. 34 - Tumulazione	14
Art. 35 - Tumulazioni provvisorie.....	14
CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
Art. 36 - Esumazioni	15
Art. 37 - Esumazioni ordinarie.....	15
Art. 38 - Esumazioni straordinarie	16
Art. 39 - Estumulazioni	16
Art. 40 - Estumulazioni ordinarie.....	17
Art. 41 - Estumulazioni straordinarie	17
Art. 42 - Oggetti da recuperare	17
Art. 43 - Disponibilità dei materiali.....	18
CAPO IV - CREMAZIONE.....	18
Art. 44 - Crematorio.....	18
Art. 45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione... 18	
Art. 46 -Urne cinerarie.....	19
Art. 47 - Dispersione e affidamento delle ceneri	19
Art. 48 - Modalità conservative delle urne.....	20
TITOLO III.....	20
CAPO I - CONCESSIONI	20
Art. 49 - Contenuto delle concessioni.....	20



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Art. 50 - Durata delle concessioni	21
Art. 51 - Modalità di concessione di tombe, cappelle, ossari/cinerari di famiglia	22
Art. 52 - Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe	22
Art. 53 - Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia	22
Art. 54 - Manutenzione	23
CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE	24
Art. 55 - Cause di cessazione della concessione	24
Art. 56 - Rinuncia	24
Art. 57 - Decadenza	24
Art. 58 - Revoca	25
Art. 59 - Estinzione	25
TITOLO IV	26
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	26
Art. 60 - Accesso al cimitero	26
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	27
Art. 61 - Funzioni	27
Art. 62 - Divieti	27
TITOLO V	27
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	27
Art. 63 - Registro delle sepolture e delle aree	27
Art. 64 - Annotazioni	27
Art. 65 - Scadenziario delle concessioni	28
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 66 - Successione nel diritto di disporre della concessione	28
Art. 67 - Cautele	28
Art. 68 - Norma di rinvio	28
Art. 69 - Contravvenzioni	28
Art. 70 - Norme di rinvio	29
Art. 71 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	29



TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:
 - alla destinazione di cadaveri, nati morti e feti, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e alle attività connesse con la cessazione della vita;
 - alla cremazione;
 - ai trasporti funebri;
 - alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
 - alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata.
2. Il regolamento disciplina norme e regole per i seguenti cimiteri:
 - a. Cimitero di Rovagnate in Via Giovanni XXIII 12, La Valletta Brianza;
 - b. Cimitero di Monte in Via Giovanni Bellotti, La Valletta Brianza;
 - c. Cimitero di Perego in Via Alessandro Volta, La Valletta Brianza;;

Il territorio comunale ricomprende anche un Cimitero privato presso l'istituto Reverende Suore Romite Ambrosiane sito in La Valletta Brianza - Via Lissolo n. 7, per la sepoltura delle monache di clausura che in vita appartenevano a tale famiglia religiosa: a tale cimitero si applicano le norme del presente Regolamento, ove compatibili con la sua natura privata.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, dei Responsabili dei Servizi comunali delegati ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà, a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difformi dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero, previa autorizzazione da parte del Comune, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.



Art. 4 – Servizi cimiteriali

1. I Servizi afferenti all'attività funebre e cimiteriale secondo la legislazione nazionale e regionale vigente sono:
 - a) inumazione;
 - b) esumazione;
 - c) tumulazione;
 - d) estumulazione;
 - e) dispersione ceneri;
 - f) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune, così come previsto dal comma 2 dell'art. 7 del R.R. n. 4/2022;
 - g) la raccolta e trasferimento dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
2. Le tariffe sono approvate con apposito atto da parte della Giunta Comunale.

Art. 5 - Norme tecniche del cimitero

1. Ogni elemento tecnico (relative al seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo quali i materiali da impiegare, le misure dei monumenti e delle fosse) sono disciplinate nelle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale vigente;

Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Sono a disposizione del pubblico:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici. In occasione delle denunce di morte, assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 – Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

1. Per le denunce delle cause di morte ed accertamento di morte, si rinvia all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990.



Art. 8 - Depositi di osservazione, obitorio e deposito mortuario

1. Il Comune di La Valletta Brianza non dispone di deposito di osservazione o obitorio.
2. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
3. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso:
 - a. Ad una sala del commiato;
 - b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c. all'abitazione propria o dei familiari
4. I trasporti di cui al comma 3 sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 7 della R.R. n. 4 /2022.
5. Nel caso di consegna al cimitero di cadavere o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il personale incaricato ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

CAPO III - FERETRI

Art. 9 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere; solamente madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere (la salma trascorso il periodo di osservazione), deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 4 /2022 e suoi allegati.

Art. 10 - Bara per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche tecniche sono definite nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 285/1990 e dalla legislazione regionale in materia;



Art. 11- Piastrina di riconoscimento

1. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi di cui al D.P.R. n. 285/1990 e alla più specifica disciplina regionale.

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, l'eventuale tragitto verso la chiesa o il luogo dove si svolgono le esequie, la sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Art. 14 -Trasporti

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.
2. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
3. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile e dai Servizi Demografici, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia

Art. 16: Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.



3. All'autorizzazione è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro sottoscriverà il modello-verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Demografici e, comunque, del Servizio comunale preposto.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In casi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri, resti o ceneri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici a seguito di domanda degli interessati, previa verifica dell'idoneità a norma di legge del luogo di destino.

Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, mentre nel secondo quelle di cui ai successivi artt. 28 e 29 del medesimo Decreto. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 dello stesso regolamento.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dei Servizi Demografici.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco aventi le caratteristiche di cui all'art. 36 del DPR 285/1990, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.



4. Il trasporto al di fuori del cimitero degli esiti di esumazione o estumulazione, può avvenire:
 - a) con il feretro originario, purché in condizioni tali da soddisfare le misure precauzionali igienico-sanitarie;
 - b) con una nuova cassa che racchiuda il feretro originario, qualora non sussistano le suddette condizioni;
 - c) con un contenitore per gli esiti di fenomeni trasformativi avente caratteristiche della norma vigente.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.

Art. 21- Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 101 del D.P.R. n. 285/1990 e nel rispetto delle prescrizioni regionali.
2. Il Comune assicura la manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di feti, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto e debitamente autorizzato.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, che possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero

1. Hanno diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali di La Valletta Brianza i defunti:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza al momento della morte;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero stesso;
 - d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 Settembre 1990 n. 285;
 - e. i resti mortali delle persone sopraelencate;



- f. le persone residenti in territori appartenenti alle parrocchie con sede nel Comune di La Valletta Brianza, ancorché ricadenti nel territorio di altro Comune;
 - g. quando si tratti di religioso o religiosa, nato o vissuto nel Comune di La Valletta Brianza, residente in altro comune a causa del suo ministero e quivi deceduto;
 - h. quando si tratti di persona già residente in La Valletta Brianza prima del ricovero, deceduta presso istituto di cura di altro Comune, presso il quale la stessa era residente al momento del decesso;
 - i. quando si tratta di persona con particolari benemeritenze, riconosciute con apposito atto della Giunta, che abbia portato vantaggi alla comunità del Comune di La Valletta Brianza.
2. Eventuali deroghe per casi eccezionali dovranno essere autorizzate con decreto del Sindaco.

Art. 23 - Orari di ammissione dei feretri, ceneri o resti

1. Gli orari di ammissione al cimitero sono definiti con determina del responsabile del servizio cimiteriale;

Art. 24 - Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la sepoltura/esumazione/estumulazione dei cadaveri/resti/ceneri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 4/2022, è il coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.
2. Infine, in caso di concorrenza di questi ultimi, a maggioranza degli stessi.
3. In sostituzione dei soggetti di cui al comma precedente, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto che dichiara, con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000, di avere titolo o di essere stato autorizzato ad agire in nome e per conto dei soggetti di cui al comma precedente.

Art. 25 - Tipologia di Sepolture

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme di cui all'art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/1990.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculo, cripta, cella, nicchia o tomba individuale in muratura, cappella, edicola, istituiti secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 26 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa nei campi di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione



- del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo.
2. Lapidari, cippi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
 3. È tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copri-tomba od altri ornamenti, salvo quanto successivamente previsto dal presente regolamento.
 4. In caso di inadempienza, di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990, applicati per analogia ai casi di cui al presente articolo.

Art. 27 - Giorni e orari di apertura del cimitero

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da Decreto Sindacale;

Art. 28 - Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, si entra a piedi. È inoltre vietato:

1. a) introdurre animali (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti);
2. b) l'accesso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
3. c) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o vendita di fiori non regolarmente autorizzati dal Comune.

Art. 29 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ovvero abusare o occupare le parti comuni o creare qualsiasi disagio verso terzi o verso le altrui tombe. Ad esempio non esaustivo:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, beni di ogni natura o scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (anche mediante l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire volantini pubblicitari o altro materiale propagandistico;
 - f) affiggere manifesti, locandine e simili su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, salvo quelle previste dal presente regolamento o ritenute necessarie dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico o Demografico;
 - g) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - h) esercitare qualsiasi attività commerciale;
 - i) utilizzare le fontanelle di erogazione dell'acqua per usi diversi all'irrigazione delle piante e dei fiori.
2. Sono fatti salve eventuali autorizzazioni o assensi rilasciati dagli uffici preposti in occasione di specifiche motivate richieste. I divieti di cui al comma 1, si estendono alla zona di rispetto cimiteriale.



3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà invitato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 30 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, in quest'ultimo caso il richiedente deve informare il Sindaco e il Responsabile del Servizio Cimiteriale almeno 48 ore prima per i provvedimenti del caso.

Art. 31- Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile della manutenzione del cimitero li farà rimuovere dai concessionari, ovvero provvederà a ripristinare i luoghi addebitando le spese sostenute;
2. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al comma precedente, è di competenza del Responsabile della manutenzione del cimitero, previa diffida diretta ai concessionari interessati o, in caso questi non risultassero noti, previa pubblicazione per 20 giorni all'albo pretorio e presso il cimitero, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Le relative spese sono poste a carico del concessionario, laddove noto.
3. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa data in concessione. Sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia con un'altezza massima indicata nelle NTA.
4. Non è ammessa la deposizione di fiori lungo il camminamento sotto i colombari, cellette ossario, cinerari o comunque lungo tutti i passaggi e percorsi pedonali.

Art. 32 - Materiale ornamentale

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copri-tomba, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi e piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o ostacolano il pubblico passaggio.
2. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di ripristino avverrà con le stesse modalità del comma 2 dell'articolo precedente.



CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33 - Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione

1. Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza tra le fosse e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90, così come modificato e integrato dalle norme regionali.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in inumazione cadaveri (campo comune) e inumazione indecomposti (campi di mineralizzazione):
 - a. sono inumazione cadaveri le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento nel campo comune;
 - b. sono inumazione indecomposti (campi di mineralizzazione) le sepolture della durata definita nelle NTA vigenti dal giorno del seppellimento.
3. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito in concessione il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 34 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, urne cinerarie in opere murarie costruite nei cimiteri comunali per conservarvi, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e le norme regionali.
4. La tumulazione di feretri senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro è consentita alle sole condizioni previste dall'art. 23 del R.R. n. 4/2022 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente.

Art. 35 - Tumulazioni provvisorie

1. È possibile, ove disponibile e su richiesta degli interessati, effettuare tumulazioni provvisorie allorquando si verificano i seguenti casi:
 - a) sia stata rilasciata la concessione cimiteriale per la costruzione di una cappella e non sia ancora agibile o siano in corso lavori di manutenzione sulla cappella tali da non permettere la tumulazione;
 - b) sia necessario predisporre area per nuova concessione;
2. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo minimo di mesi uno e per un periodo massimo di mesi dodici.
3. In caso di assenza momentanea di tumuli o loculi o altri spazi idonei alla tumulazione in uno dei cimiteri comunali può essere disposto d'ufficio l'uso di loculo provvisorio per il tempo necessario alla loro realizzazione in base alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale vigente.



CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 - Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un feretro precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dalle norme regionali in materia. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione sono destinate a nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.
2. Le operazioni di esumazioni sono ordinate ai sensi del DPR 285/90 dal Sindaco e normate da apposita determina dirigenziale del responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 37 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. Le operazioni di esumazioni sono ordinate ai sensi del DPR 285/90 dal Sindaco e normate da apposita determina dirigenziale del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. La programmazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del servizio cimiteriale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione è eseguita in conformità alla normativa vigente. Contestualmente, per una migliore informazione, gli uffici comunali provvederanno ad affiggere sulle singole sepolture in scadenza un avviso con invito a contattare gli uffici preposti entro il termine che sarà stabilito.
3. Suddetti elenchi, prima di procedere d'ufficio, resteranno pubblicati sull'Albo Pretorio Online e affissi nelle bacheche cimiteriali e/o cancelli di ingresso dei cimiteri per un periodo non inferiore ai 60 giorni, fatte salve situazioni di necessità e d'urgenza per le quali può essere previsto un periodo inferiore di pubblicazione.
4. Con le pubblicizzazioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali di cui al comma 5 del presente articolo. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione con destinazione finale in Ossario-cinerario Comune. Le operazioni sono a carico dei soggetti di cui all' art.24 del presente regolamento. *Qualora nessuno disponga dei resti derivanti dalle operazioni cimiteriali disposte dall'ufficio, l'ufficio competente provvede a individuare, mediante estrazione casuale, un solo soggetto tra i titolari del diritto di disposizione dei cadaveri (ai sensi dell'art. 24), con il grado di parentela più prossimo, al quale imputare in solido la relativa spesa di operazione cimiteriale.*
5. I soggetti titolati ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
 - a) avvio all'ossario comune;
 - b) nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione, trasferimento nel campo di mineralizzazione, qualora l'operazione sia di semplice ed economica realizzazione. In tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia

Municipio: Via Madre Maria Candida Casero n.2 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94035580136 | Part. Iva: 03571480130

e-mail: protocollo@comune.lavallettabrianza.lc.it | pec: comune.lavallettabrianza@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: <https://www.comune.lavallettabrianza.lc.it>



nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante;

- c) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;
 - d) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dagli aventi titolo.
7. I servizi cimiteriali in caso di esumazione d'ufficio potranno prevedere prima del trasferimento dei resti ossei in ossario comune un periodo di deposito in apposite cassette presso idonei locali cimiteriali.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) per trasporto in altra sepoltura (esempio cappella privata nel cimitero comunale o in altro cimitero di diverso Comune o all'Estero);
 - c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie ai sensi dell'art. 84, comma 1, lettera a), del DPR 285/1990 non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e novembre. Non è obbligatoria la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. In ogni caso le esumazioni straordinarie vanno comunicate all'ATS territorialmente competente.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere valutate dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo e sono autorizzate dai Servizi Demografici del Comune. Tale autorizzazione prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Salute o diversamente rilevate. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ATS che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica della destinazione del cadavere esumato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione

Art. 39 - Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende la rimozione di un feretro precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dalle norme regionali nonché da quelle nazionali.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.



4. Le operazioni di estumulazione sono ordinate ai sensi del DPR 285/90 dal Sindaco e normate da apposita determina dirigenziale del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Le operazioni di smontaggio monumento totale o parziale, in caso di riuso dello stesso, sono a carico del concessionario o suo richiedente.

Art. 40 - Estumulazioni ordinarie

1. Le operazioni di estumulazione si considerano ordinarie quando hanno ad oggetto feretri per cui sono trascorsi i termini minimi previsti per legge (20 anni). Esse possono avvenire allo scadere del diritto d'uso della sepoltura o su richiesta dell'avente diritto.
2. Le operazioni di estumulazione sono ordinate ai sensi del DPR 285/90 dal Sindaco e normate da apposita determina dirigenziale del responsabile dei servizi cimiteriali.
3. La programmazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del servizio cimiteriale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione è eseguita in conformità alla normativa vigente. Contestualmente, per una migliore informazione, gli uffici comunali provvederanno ad affiggere sulle singole sepolture in scadenza un avviso con invito a contattare gli uffici preposti entro il termine che sarà stabilito.
4. Suddetti elenchi, prima di procedere d'ufficio, resteranno pubblicati sull'Albo Pretorio Online e affissi nelle bacheche cimiteriali e/o cancelli di ingresso dei cimiteri per un periodo non inferiore ai 60 giorni, fatte salve situazioni di necessità e d'urgenza per le quali può essere previsto un periodo inferiore di pubblicazione.
5. Con le pubblicizzazioni di cui al comma precedente, viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione con destinazione finale in Ossario-cinerario Comune. Le operazioni sono a carico dei soggetti di cui all'articolo 24 del regolamento. *Qualora nessuno disponga dei resti derivanti dalle operazioni cimiteriali disposte dall'ufficio, l'ufficio competente provvede a individuare, mediante estrazione casuale, un solo soggetto tra i titolari del diritto di disposizione dei cadaveri (ai sensi dell'art. 24), con il grado di parentela più prossimo, al quale imputare in solido la relativa spesa di operazione cimiteriale.*

Art. 41 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in specifici periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a maggio e nei mesi di settembre e novembre. Non è obbligatoria la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ATS tranne i casi in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria. In ogni caso le estumulazioni straordinarie vanno comunicate all'ATS territorialmente competente.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall'art. 38 del presente regolamento.

Art. 42 - Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al

Municipio: Via Madre Maria Candida Casero n.2 - 23888 La Valletta Brianza (LC)

Telefono: +39 039.53.11.174 | Fax +39 039.53.10.005

Cod. Fisc.: 94035580136 | Part. Iva: 03571480130

e-mail: protocollo@comune.lavallettabrianza.lc.it | pec: comune.lavallettabrianza@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: <https://www.comune.lavallettabrianza.lc.it>



- responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna, su richiesta, può essere redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio cimiteriale.
 3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni non reclamati dagli aventi titolo all'atto dell'esumazione/estumulazione, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere rimossi a cura e spese del concessionario. Ove ciò non avvenga gli stessi passano in proprietà del Comune, che può procedere a smaltimento, o impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, quali ad esempio fotografie o ornamenti sacri, devono essere, a richiesta, concessi al richiedente o alla propria famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, non rivendicate dai concessionari sono conservate dal Comune in qualsiasi luogo idoneo, all'interno o all'esterno del cimitero.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 44 - Crematorio

1. Il Comune di La Valletta Brianza, non essendo i Cimiteri dotati di forno crematorio, pone a carico degli aventi titolo a disporre del cadavere/feretro gli oneri relativi all'eventuale cremazione.

Art. 45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001 e della normativa regionale in materia.



Art. 46 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario/cinerario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posacassetina.

Art. 47 - Dispersione e affidamento delle ceneri

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001 e dalla normativa regionale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
2. La dispersione delle ceneri è consentita nell'area individuata come "giardino delle rimembranze" nel Piano Regolatore Cimiteriale, in assenza o in attesa di realizzo le ceneri potranno essere tumulate nell'ossario/cinerario comune sito nei cimiteri del Comune di La Valletta Brianza.
3. La dispersione delle ceneri è, inoltre, consentita in natura o in aree private. In quest'ultimo caso, deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso, vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, n.8, del D.Lgs. n.285/1992, sulla base dei principi di cui all'art. 3, lett. c), della Legge n.130/2001.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero del Comune ove è avvenuto il decesso o la precedente tumulazione dei resti, per un periodo massimo di 90 gg, decorsi inutilmente i quali sarà deposta nell'ossario/cinerario comune.
5. Se non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione, il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza del richiedente.
6. Ogni variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere segnalata al Comune da parte del familiare affidatario o avente titolo. In caso di trasporto fuori dal Comune andrà rilasciata, a cura del Responsabile dei Servizi Demografici, l'autorizzazione al trasporto.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica, in gestione ai Servizi Demografici con l'indicazione:
 - a. per affidamenti di urne autorizzate: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c. per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso e di consegna delle ceneri al Responsabile interessato,



nonché della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 48 - Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà espresse dagli aventi titolo, nel cimitero, in cappelle private fuori del cimitero o in luogo specificato dall'affidatario.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, ove sia presente una concessione cimiteriale in essere, in relazione alla capienza.

TITOLO III

CAPO I - CONCESSIONI

Art. 49 - Contenuto delle concessioni

1. Il Piano regolatore Cimiteriale può individuare aree da concedersi a privati per la tumulazione/inumazione dei propri cari o per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. Le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto:
 - a) loculi, cellette ossario / cinerarie;
 - b) tombe ipogee;
 - c) aree per inumazione;
 - d) aree per cappelle di famiglia;

Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto/spazio da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

L'assegnazione dei posti, salvo all'interno di cappelle o tombe di famiglia, verrà fatta con la seguente modalità:

- a) i posti in terra, sia a pagamento sia nel campo comune, verranno assegnati in successione agli esistenti, ovvero in funzione di quelli disponibili;
 - b) i posti in loculo o in celletta ossario verranno assegnati in successione agli esistenti, ovvero in funzione di quelli disponibili: non è ammessa scelta discrezionale ed il rilascio delle relative concessioni avverrà partendo da sinistra dal basso verso l'alto;
 - c) le aree per costruzione o riuso di cappelle di famiglia saranno assegnate a seguito di bando pubblico;
3. Le concessioni possono avvenire al momento del decesso o in caso di esumazioni, estumulazioni.
 4. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione contratto deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, da effettuarsi in maniera



- conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali;
- b) il numero dei posti assegnati;
 - c) la durata;
 - d) i dati anagrafici del concessionario, che deve coincidere con uno di quelli indicati dall'art. 24 del presente Regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o i criteri per la loro precisa individuazione. Possono, inoltre, essere previsti a carico del concessionario particolari oneri o prescrizioni in relazione alla tipologia della concessione (quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura, oppure titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).
5. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta prima della data di occupazione del manufatto.
 6. Il rilascio della nuova concessione, decorrente dalla data della richiesta, è subordinato al versamento del canone vigente al momento della stipula della concessione-contratto, e deve essere versato in unica soluzione;
 7. Il rilascio della concessione di rinnovo, decorrente dalla data di scadenza della concessione, è subordinato al versamento del canone vigente al momento della stipula della concessione-contratto, e deve essere versato in unica soluzione;
 8. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti alle attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.
 9. La Giunta Comunale con specifica deliberazione può procedere in qualunque momento alla concessione di aree anche a titolo gratuito ad Enti od Istituti religiosi o accordare in convenzione una delimitata area del cimitero per un periodo determinato.

Art. 50 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, fatte salve le pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa.
2. La durata è fissata dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale Vigente;
3. Sono escluse dalla disciplina delle concessioni le inumazioni in campo comune di cui all'art. 33 del presente regolamento.
4. Alla scadenza della concessione l'area rientra nella disponibilità del Comune, fatta salva qualora possibile la facoltà di rinnovo in capo al concessionario o suo erede. Qualora il privato non si attivasse in autonomia il Comune, a seguito dell'approvazione dell'elenco delle concessioni scadute con apposito atto determinativo del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può esporre avvisi per rendere noto il decorso dei termini della concessione, nonché la facoltà per il concessionario di procedere a rinnovo.
5. Decorsi i termini della concessione, nelle situazioni di necessità e d'urgenza può essere previsto, in deroga alla procedura del comma precedente, l'immediato recupero dell'area, a seguito di apposita adozione con Delibera di Giunta Comunale;
6. La sepoltura va restituita libera da feretri. Il costo dell'estumulazione e di ogni intervento di ripristino è a carico del concessionario ovvero del richiedente.
7. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia ad una concessione di sepoltura quando il feretro sia trasferito in altra sede. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni.
8. In caso di accettazione della rinuncia alla concessione d'uso da parte del Comune, non



viene rimborsa alcuna quota.

9. In caso di richiesta di concessione dell'area per la quale non è stato perfezionato il pagamento dovuto, anche a seguito infruttuoso di sollecito di pagamento o recupero credito non perfezionandosi la concessione il Comune può procedere ad estumulazione con recupero dell'area notificando al parente più prossimo dell'avvenuta operazione.

Art. 51 - Modalità di concessione di tombe, cappelle, ossari/cinerari di famiglia

1. La concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di una famiglia o più famiglie.
2. La concessione si intende rilasciata a favore del richiedente, nonché degli altri soggetti indicati nell'atto concessorio e, comunque, salvo manifestazione contraria, agli ascendenti, discendenti ed ai parenti e affini in linea collaterale sino al sesto grado del richiedente, ai sensi dell'art. 93 DPR 285 del 1990.
3. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni obbligatorie effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo, effettuato dallo stesso, ai sensi dell'art. 93 DPR 285 del 1990. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
4. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più soggetti fra quelli individuati nel presente articolo.
5. In caso di realizzazione di cappelle o tombe di famiglia il progetto delle stesse è soggetto, ai sensi dell'art. 19 L 7 agosto 1990, n. 241, a SCIA nel rispetto del presente regolamento, delle norme sovraordinate, nonché di quanto previsto nei singoli contratti di concessione;

Art. 52 - Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe

1. Sia i loculi a concessione singola, sia i loculi costruiti all'interno delle cappelle o tombe di famiglia, sia le tombe possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene rilasciata la concessione, con le modalità di cui al presente regolamento.
3. È consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassetine contenenti resti o ceneri in loculi, in loculi di cappella, in tombe o in ossari/cinerari ai sensi della normativa vigente, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso del concessionario o successore.

Art. 53 - Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia

1. *Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori*
I progetti per la costruzione di cappelle o tombe di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area. La costruzione dell'opera dovrà essere iniziata e terminata entro i termini previsti dall'autorizzazione comunale. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire, dei materiali da usare e del numero di feretri che potranno essere accolti. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore



COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA

PROVINCIA DI LECCO

a 1:50. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore lavori e dell'esecutore. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di feretri che potranno essere accolti nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso dall'esterno del cimitero. Nessuna modifica potrà essere effettuata al progetto originale assentito dal Comune, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. *Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori*

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recintare lo spazio su cui deve sorgere l'opera, senza occupare altri posti e senza recare intralcio, pericolo o pregiudizio verso terzi. Durante l'esecuzione dei lavori, che potranno avere avvio solo dopo aver depositato l'apposita cauzione del 20% delle opere da realizzare, definita con fidejussione/garanzia di pari valore è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

3. *Collaudo delle opere*

Il deposito cauzionale verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere eseguite nei termini di legge. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

4. *Mancata utilizzazione dell'area*

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini stabiliti, la concessione dell'area si intenderà decaduta ed il Comune, a titolo di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà l'eventuale deposito cauzionale restituendo, invece, l'importo versato per la concessione dell'area.

5. *Tombe individuali*

Previo presentazione del progetto ed ottenimento del nullaosta o decorso il silenzio assenso ai sensi della Legge 241/90, è permesso collocare sulle sepolture a tumulazione croci, lapidi, monumenti e cippi, esclusivamente in marmo o pietra (salvo per gli ornamenti e le cancellate) delle misure precisate nelle NTA vigenti;

6. *Colombari, Ossari e cellette cinerarie*

Le lastre di chiusura dei colombari, ossari e cellette cinerarie saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune e, comunque, non sarà possibile chiudere più loculi con un'unica pietra, salvo specifica autorizzazione per esigenze particolari e motivate. È possibile inserire più cassette e/o urne cinerarie nello stesso vano fino alla capienza massima;

7. *Campi di inumazione - campo comune*

Le caratteristiche delle aree di singola inumazione sono così stabilite:

- lapide come definito nelle NTA vigenti;
- non possono essere piantumati piante o fiori.

8. *Campi di mineralizzazione*

Le caratteristiche delle aree di singola inumazione sono così stabilite:

- cippo come definito nelle NTA vigenti;

Art. 54 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, compresa l'eventuale sostituzione della lapide, nonché l'esecuzione di



- opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
 3. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo vengono a trasferirsi solidalmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
 4. La manutenzione delle parti comuni (cordolature, interspazi fra tombe, vialetti, etc.) sono a carico del Comune. -

CAPO II - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 55 - Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - a. rinuncia;
 - b. decadenza;
 - c. revoca;
 - d. scadenza naturale;
 - e. abbandono o mancata manutenzione;
 - f. soppressione del cimitero;
 - g. decorrenza di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto entro il sesto grado.
2. In tali casi, i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente Regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune.

Art. 56 - Rinuncia

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 24 del presente Regolamento, ritenendo sussistente una presunzione che chi agisce la faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
2. Non sono ammessi rimborsi.

Art. 57 - Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e



- comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal Servizio gestione cimiteriale comunale;
- d) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e a norme del presente Regolamento, così come accertato dai competenti servizi comunali;
- e) mancato rinnovo o espressione volontà dagli aventi diritto entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 50 comma 4;
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello *jus sepulchri* e/o agli aventi titolo indicati all'art. 24 del presente Regolamento. Nei casi di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio nei modi e nelle forme di cui all'art. 40 del presente regolamento. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione dei cadaveri/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In questi casi non si procederà ad alcun rimborso.

Art. 58 - Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato. In particolare, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, adeguamento del Piano Regolatore Cimiteriale o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo dei feretri, ove necessario. Qualora si verificano le necessità sopra descritte, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento al concessionario o, in mancanza, ai titolari dello *jus sepulchri* e/o agli aventi titolo indicati al precedente art.24. In caso di irreperibilità, si effettuerà una pubblicazione all'Albo Pretorio ed affissione al cimitero almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione dei feretri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 59 - Estinzione

1. L'estinzione della concessione, destinata ad aree per cappelle o tombe di famiglia, si verifica nei seguenti casi:
- a) decorso dei termini di scadenza della concessione;
 - b) soppressione del cimitero;
 - c) decorrenza di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.
2. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n.285/1990. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, vi provvederà il Comune collocando i medesimi nell'ossario comune, previo avvertimento agli



interessati dato anche a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio ed affissione presso il cimitero.

TITOLO IV

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i concessionari o loro delegati o gli imprenditori ai sensi dell'art. 19 L 7 agosto 1990, n. 241 sono soggetti a SCIA nel rispetto del presente regolamento, delle norme sovraordinate, nonché di quanto previsto nei singoli contratti di concessione;
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione, è sufficiente comunicare i dati dell'impresa che accederà ai Cimiteri ed i giorni di esecuzione tramite apposita comunicazione scritta all'ufficio preposto nelle modalità di organizzazione degli uffici in uso al momento della richiesta.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. È vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
5. È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali ed autorizzati.
6. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione dei lavori di posa o di restauro alle lapidi.
7. È vietata l'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero nel periodo intercorrente tra il 20 ottobre ed il 4 novembre
8. È vietato l'uso dell'acqua e dell'energia pubblica, salvo se preventivamente richiesto ed autorizzato.
9. Le operazioni possono essere eseguite negli orari di apertura dei cimiteri, l'ingresso con automezzi deve essere limitato alle operazioni di carico e scarico del materiale e/o dei monumenti - lapidi.
10. L'apertura della parte del cancello non automatizzata o dei cancelli manuali deve essere richiesta all'ufficio competente o all'impresa delegata del servizio di custodia.
11. È vietato l'utilizzo delle scale presenti all'interno dei cimiteri per dette operazioni.
12. Chiunque venisse trovato all'interno del cimitero ad effettuare operazioni di posa di nuovo monumento senza preventiva autorizzazione verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza, la quale provvederà ad emettere ammenda e sarà, con apposito atto del Responsabile del Servizio Cimiteriale, inibito per due anni a svolgere attività presso i cimiteri comunali.



CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 61 - Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri a richiesta dei dolenti possono:
 - a) svolgere le incombenze spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire le bare e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto dei cadaveri in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente, in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 4/2022 e s.m.i.

Art. 62 - Divieti

È fatto divieto alle imprese di accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero e di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo.

TITOLO V

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 63 - Registro delle sepolture e delle aree

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture e delle aree, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Art. 64 - Annotazioni

1. Nei registri viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione ovvero a rimozione di cadaveri, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



3. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 65 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali approva con propria determinazione l'elenco delle concessioni private e delle aree di inumazione in scadenza o scadute.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Successione nel diritto di disporre della concessione

1. Il Diritto a disporre della concessione in caso di decesso del concessionario-fondatore del sepolcro si trasmette unicamente ai suoi discendenti in linea diretta. L'art. 93, comma 1, del D.P.R. 285/90 stabilisce che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari. Il diritto si limita al sesto grado di parentela come previsto dal Codice Civile.
2. I gradi di parentela si distinguono in linea retta (discendenti diretti) e linee collaterali (con capostipite comune).

Art. 67 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resterà estranea alle eventuali azioni che ne conseguiranno.
3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice passata in giudicato.

Art. 68 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

Art. 69 - Contravvenzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione irrogata della Polizia Locale in osservanza della normativa vigente ed in rilevanza della fattispecie concreta dell'illecito.



Art. 70 - Norme di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.



Art. 71 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente regolamento è pubblicato, a tempo indeterminato, sul sito internet del Comune di La Valletta Brianza.

- ALLEGATO A -

Tombe Private Individuali



Le tombe singole avranno il monumento di dimensioni da 90/100cm x 190/200cm Hmax= 100cm



- ALLEGATO B -



Fosse Per Inumazione

Le fosse per inumazione avranno la lastra di dimensioni pari a 80cm x 10cm H= 60cm



- ALLEGATO C -

Fosse Per Campi di Mineralizzazione



ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	COMMA REGOLAMENTO	CARATTERISTICHE TECNICHE
Art. 31- Fiori e piante ornamentali	3.Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa data in concessione. Sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia con un'altezza massima indicata nelle NTA.	Altezza massima 1,2 m
Art. 33 - Caratteristiche delle aree e fosse per inumazione	2.Le sepolture per inumazione si distinguono in inumazione cadaveri(campo comune) e inumazione indecomposti(campi di mineralizzazione): a.[...] b.sono inumazione indecomposti (campi di mineralizzazione) le sepolture della durata definita nelle NTA vigenti dal giorno del seppellimento.	5 anni
Art. 34 - Tumulazione	4.La tumulazione di feretri senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro è consentita alle sole condizioni previste dall'art. 23 del R.R. n. 4/2022 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente.	Non applicabile fino a nuova approvazione del piano cimiteriale
Art. 50 - Durata delle concessioni	2.La durata è fissata dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale Vigente;	<p>Le concessioni riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cappelle di famiglie (anche denominate cappelle ed edicole) - cellette ossario e cinerarie (anche denominate nicchie ossario e cellette ossario) - loculi a muro (anche denominati colombari) - tombe individuali o in sopraelevazione <p>sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022.</p> <p>La durata è fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in 90 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia; b) in 30 anni per le cellette ossarie e cinerarie; c) in 20 anni per i loculi a muro. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni. d) in 20 anni le tombe individuali (fino ad esaurimento di quelle già predisposte). A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni. e) in 20 anni per le tombe in sopraelevazione. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 10 (dieci) anni. <p>A seguito della tumulazione del secondo feretro la concessione ventennale si proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 10 anni, se il secondo feretro viene collocato entro il decimo (10°) anno dalla tumulazione del primo feretro; - di 20 anni, se il secondo feretro viene collocato decorsi 10 anni dalla tumulazione del primo feretro. <p>Resta ferma la possibilità del rinnovo decennale alla scadenza della concessione così prorogata, qualora la stessa non sia stata già precedentemente rinnovata.</p> <p>Il rinnovo potrà essere concesso una sola volta e la durata massima del periodo di concessione della tomba in sopraelevazione non potrà essere superiore ai 50 (cinquanta) anni.</p>
Art. 53 - Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia	e)Tombe individuali Prevvia presentazione del progetto ed ottenimento del nullaosta o decorso il silenzio assenso ai sensi della Legge 241/90, è permesso collocare sulle sepolture a tumulazione e inumazione croci, lapidi, monumenti e cippi, esclusivamente in marmo o pietra (salvo per gli ornamenti e le cancellate) delle seguenti precisate nelle NTA vigenti;	Allegato A
Art. 53 - Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia	g)Campi di inumazione – campo comune Le caratteristiche delle aree di singola inumazione sono così stabilite: -lapide come definito nelle NTA vigenti;	Allegato B
Art. 53 - Disposizioni tecniche per cappelle, edicole e monumenti per sepolture di famiglia	h)Campi di mineralizzazione Le caratteristiche delle aree di singola inumazione sono così stabilite: -cippo come definito nelle NTA vigenti;	Allegato C